FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 18 NOVEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 16 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.11 della Società A.S.D. REAL MELICUCCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (inibizione del dirigente MAIO Maurizio fino al 2/12/2015, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Matteo fino al 22/2/2016, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Nicola fino al 31/12/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

-che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Val Gallico-A.S.D. Real Melicucco del 17/10/2015, risulta quanto segue:
✓ al 29° del II tempo, il calciatore Scattarreggia Matteo (Real Melicucco), che si trovava in panchina, veniva espulso per comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e per avergli sputato contro senza, tuttavia, colpirlo;
✓ al 44° del II tempo, il calciatore della medesima società, Scattarreggia Nicola veniva espulso per comportamento offensivo verso l'arbitro. Lo stesso calciatore tentava di colpire l'arbitro con un pugno, non riuscendovi per l'intervento dei suoi compagni;
✓ al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, il massaggiatore del Real Melicucco, Maio Maurizio, teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suesposti, ha adottato i seguenti provvedimenti (*cfr. C.U. n.49 del 22/10/2015 del Comitato Regionale Calabria):*
- *inibizione a svolgere ogni attività fino al 02/12/2015 al dirigente Maio Maurizio;*
- *squalifica del calciatore Scattarreggia Matteo al 22/02/2016;*
- *squalifica del calciatore Scattarreggia Nicola fino al 31/12/2015.*

La società Real Melicucco propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo che:
- il dirigente Maio non avrebbe minacciato l'arbitro ma lo avrebbe "richiamato con educazione per avere chiarimenti a fine gara";
- il calciatore Scattarreggia Matteo, che "ha avuto un comportamento di sicuro non elegante nei confronti dell'arbitro", non avrebbe, tuttavia, "lanciato alcuno sputo" nei confronti dell'ufficiale di gara:
- il calciatore Scattarreggia Nicola, infine, avrebbe posto in essere nei confronti del direttore di gara soltanto un comportamento offensivo.

I fatti per come narrati dall'arbitro nel proprio rapporto non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S).
Le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai suddetti tesserati della società reclamante.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.12 della Società A.S.D.PALIZZI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 29.10.2015 (inibizione dei dirigenti MERICO Raffaele e MINNITI Giuseppe fino all' 8/12/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che l'utilizzo dei filmati contenuti nel DVD allegato al reclamo non può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto l'art.35, comma 1, punto 1.2, del C.G.S., statuisce che le riprese televisive o altre riprese possono essere utilizzate solo "qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall'autore dell'infrazione", mentre lo stesso articolo, al punto 1.4 che rimanda al punto 1.3, ammette l'uso di filmati per la LND solo su segnalazione del Procuratore Federale o del Commissario di Campo per comportamenti violenti o concernenti l'uso di espressione blasfema. Appare palese che nel caso che occupa si versi in fattispecie di tutt'altra natura. Inoltre, la norma richiede piena garanzia tecnica e documentale dei supporti, elemento che questa Corte ritiene non sussista.
La reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha sanzionato il dirigente accompagnatore Minniti Giuseppe ed il dirigente Merico Raffaele (in qualità di assistente arbitrale), inibendoli a svolgere ogni attività fino all'08/12/2015, per avere tenuto al termine della gara Palizzi Calcio-Bovalinese del 24/10/2105 un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro (*cfr. C.U. n.53 del 29/10/2015 del Comitato Regionale Calabria).*
Assume la reclamante che Merico Raffaele non ha assolutamente posto in essere il comportamento ascrittogli dal direttore di gara mentre Minniti Giuseppe avrebbe usato solamente un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro ("se eventualmente dovesse essere incaricato di dirigere altre partite del Palizzi, mi faccia la cortesia di rinunciare, perché secondo me, viste le sue condizioni fisiche, non è in grado di arbitrare in prima categoria"), senza, tuttavia, proferire alcuna minaccia.
I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S).
Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione di entrambe le sanzioni.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera:
- la riduzione dell'inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente MERICO Raffaele al 30 NOVEMBRE 2015;
- la riduzione dell'inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente MINNITI Giuseppe al 30 N0VEMBRE 2015.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO nr.13 della Società A.S.D.REAL FUSCALDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 29.10.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Real Sant Agata – Real Fuscaldo* **del 18/10/2015 Campionato di 2^Categoria, squalifica del calciatore PIEMONTESE Walter per 1 (una) giornata, squalifica del dirigente accampagnatore FOLINO Giovanni fino al 30/11/2015, ammenda di € 100,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che le controdeduzioni presentate dalla società F.C.D. Real Sant'Agata sono inammissibili, non essendo stata provata la trasmissione di copia delle stesse alla reclamante, in violazione dell'art.33, comma 7, del C.G.S..
La società A.S.D. Real Fuscaldo impugna la delibera del primo giudice (*pubblicata sul C.U. n.14 del 29/10/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza*) che ha accolto il reclamo presentato dalla F.C.D. Real Sant'Agata, relativo alla gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015 (conclusasi col punteggio di 2-2), volto a sanzionare il Real Fuscaldo per avere fatto partecipare alla gara il calciatore Walter Piemontese che non aveva titolo a prendervi parte, non avendo scontato la squalifica comminatagli precedentemente. Con la suddetta delibera, il primo giudice ha irrogato alla società Real Fuscaldo le seguenti sanzioni:
✓ *punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3;*
✓ *squalifica per una giornata del calciatore Walter Piemontese, sanzione che va ad aggiungersi a quelle precedentemente comminate e non scontate e, pertanto, le giornate di squalifica che il calciatore in questione deve scontare sono complessivamente tre;*
✓ *squalifica fino al 30/11/2015 del dirigente accompagnatore, Giovanni Folino, ai sensi dell'art.19 C.G.S.;*
✓ *ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art.18 C.G.S., per avere fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo, violando norme federali.*

Nel reclamo in esame, la società Real Fuscaldo lamenta l'irritualità della proposizione del ricorso in prime cure, non avendo ricevuto al proprio recapito ufficiale alcuna raccomandata contenente copia del suddetto atto, per cui "non è stata affatto messa in condizione di far valere le proprie ragioni in sede di discussione presso il Giudice Sportivo Territoriale, con evidente violazione dei diritti costituzionali di difesa ed evidente menomazione delle proprie ragioni".
Nel merito si osserva che, dagli accertamenti istruttori effettuati, è emerso che la F.C.D. Real Sant'Agata ha allegato al reclamo proposto in primo grado la ricevuta della raccomandata a/r comprovante l'invio di copia dell'atto stesso al seguente indirizzo: *ASD Real Fuscaldo, c/o Valentino Riggio Alò, via Flavia n.13, 87024 Fuscaldo (CS).*
Tale recapito, tuttavia, è risultato essere diverso da quello ufficiale.
Infatti, per la stagione sportiva in corso, l'indirizzo dell'A.S.D. Real Fuscaldo è il seguente: *c/o Centro Sportivo Le Macchie, Contrada Sotto le Timpe Mazzei, 87024 Fuscaldo (CS),* così come riportato nell'Annuario pubblicato sul C.U. n.40 del 07/10/2015 del Comitato Regionale Calabria.
Pertanto, a quest'ultimo recapito la società Real Sant'Agata avrebbe dovuto spedire la raccomandata in questione; invece, avendolo fatto ad uno differente (e, pertanto, errato), non ha consentito che la controparte venisse a conoscenza del reclamo, causando un'insanabile violazione del contraddittorio, in violazione dell'art.46, comma 5, del C.G.S..
Il reclamo pertanto deve essere accolto.
Di conseguenza, ai sensi dell'art.36, comma 4, del C.G.S., l'adita Corte, rileva l'inammissibilità del ricorso presentato in prima istanza dalla società Real Sant'Agata, annulla la decisione assunta dal primo giudice sulla gara Real Sant'Agata – Real Fuscaldo del 18/10/2015, ripristinando conseguentemente il risultato di 2-2 conseguito sul campo.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera:
- l'inammissibilità del reclamo presentato in primo grado dalla società F.C.D. Real Sant'Agata, relativo alla gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015, per le ragioni di cui in parte motiva e dispone l'addebito della tassa reclamo già accreditata alla Società Real Sant'Agata in seguito al deliberato del giudice di I grado;
- l'annullamento delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale sulla gara suddetta (pubblicate sul *C.U. n.14 del 29/10/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza),* riportate anch'esse nella parte motiva;
- il ripristino del risultato di 2- 2 conseguito sul campo relativo alla gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18/10/2015.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

RECLAMO nr.14 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rosano di cui al Comunicato Ufficiale n.11 del 29.10.2015(gara *Cropalati ASD – Crucolese ASD* **del 18.10.2015 Campionato di 2^Categoria - innammissibilità, per decorrenza dei termini , del reclamo proposto dalla Società Crucolese avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore ALGIERI Giuseppe n.28.9.1984 e schierato in campo fin dall'inizione della gara dalla Società Cropalati).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che le controdeduzioni presentate dalla società Polisportiva Cropalati A.S.D. sono inammissibili, non essendo stata provata la trasmissione di copia delle stesse alla reclamante, in violazione dell'art.33, comma 7, del C.G.S..
La società U.S. Crucolese A.S.D. impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (*pubblicata sul C.U. n.11 del 29/10/2015 della Delegazione Distrettuale di Rossano*) che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società suddetta (avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe della Pol. Cropalati A.S.D. che ha preso parte alla gara Cropalati-Crucolese del 18/10/2015), in quanto il reclamo stesso "è stato inviato a mezzo raccomandata il giorno 26/10/2015 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art.46, comma 3, del C.G.S. che prevede che i reclami avverso posizioni di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara".
La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo che, poiché il settimo giorno era domenica 25/10/2015, il reclamo è stato correttamente spedito con raccomandata il giorno successivo (lunedì 26/10/2015), in quanto in tale circostanza la scadenza del termine ultimo è prorogata al giorno successivo e, pertanto, chiede che la decisione del primo giudice venga riformata.
Nel merito si osserva che, ai sensi dell'art.38, comma 5, del C.G.S., il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Nel caso che occupa, la società US. Crucolese A.S.D. si è attenuta al suddetto disposto, avendo spedito la raccomandata contenente il reclamo lunedì 26/10/2015, in quanto il settimo giorno successivo alla gara (disputatasi il 18/10/2015) coincideva con il giorno festivo (domenica 25/10/2015) e, pertanto, il *dies ad quem* doveva intendersi prorogato di diritto al giorno successivo.

Di conseguenza, il reclamo in esame deve trovare in questa sede accoglimento.
L'adita Corte, ai sensi dell'art.36, comma 5, del C.G.S., ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza per i motivi di cui sopra, annulla la decisione impugnata dalla reclamante e rinvia per l'esame del merito all'Organo suddetto;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera:
- l'annullamento della decisione (*pubblicata sul C.U. n.11 del 29/10/2015 della Delegazione Distrettuale di Rossano*) con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società US. Crucolese A.S.D. (avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe della Pol. Cropalati A.S.D. in relazione alla gara Cropalati-Crucolese del 18/10/2015), per le ragioni di cui in parte motiva;
- il rinvio per l'esame del merito all'Organo di prima istanza.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
Emanuele Daniele — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 18 NOVEMBRE 2015**